CAMERA DEI DEPUTATI N. 2981-A

RELAZIONE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE

(RAPPORTI CON L'ESTERO, COMPRESI GLI ECONOMICI - COLONIE)

(RELATORE **JERVOLINO DE UNTERRICHTER MARIA**)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta del 22 ottobre 1952 (*Stampato n. 2395*)

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
(DE GASPERI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DELL'INDUSTRIA E COMMERCIO
(CAMPILLI)

E COL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
(FANFANI)

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera il 23 ottobre 1952

—

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra l'Italia e l'Austria, in materia di proprietà industriale, concluso a Roma il 1° febbraio 1952

Presentata alla Presidenza il 21 marzo 1953

ONOREVOLI COLLEGHI ! — L'accordo fra il Governo italiano e il Governo federale austriaco in materia di proprietà industriale fu firmato a Roma il 1° febbraio 1953.

Il disegno di legge che ne propone la ratifica tende a reintegrare i diritti di proprietà industriale pregiudicati dalla situazione venutasi a creare fra i due Stati contraenti in conseguenza della prima guerra mondiale e della precedente annessione dell'Austria alla Germania avvenuta il 12 marzo 1938.

L'articolo 1 dell'accordo riguarda la proroga dei termini di priorità previsti dall'articolo 4 della Convenzione di Unione di Parigi per la proprietà industriale.

Questa proroga – a norma dell'articolo 2 – ha luogo – senza pagamenti di sopratassa – fino allo scadere di dodici mesi a partire dall'entrata in vigore dell'accordo.

Il periodo fra la data d'annessione dell'Austria alla Germania e quello dell'entrata in vigore dell'Accordo non è compreso nel calcolo sia del termine previsto per l'attuazione di un brevetto d'invenzione o di un modello di utilità, per l'uso di un marchio di fabbrica o di commercio, per l'attuazione di un disegno o modello industriale, sia del termine di tre mesi previsto dalla Convenzione di Unione.

L'attuazione dell'Accordo è facilitata dall'articolo 5 che stabilisce l'esenzione da ogni formalità di legalizzazione di documenti necessari agli interessati.

Le disposizioni dell'accordo limitano l'applicazione delle clausole ai soli cittadini – persone fisiche o morali – di ciascuna delle parti contraenti e sono ispirate a quella amichevole cordialità che caratterizza i rapporti fra i due paesi.

JERVOLINO DE UNTERRICHTER MARIA, *Relatore*.

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

—

ART. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo in materia di proprietà industriale concluso a Roma, tra l'Italia e l'Austria, il 1° febbraio 1952.

ART. 2.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo suddetto a decorrere dalla data della sua entrata in vigore conformemente a quanto stabilito dall'articolo 11 dell'Accordo.

ART. 3.

Le disposizioni contenute negli articoli 3 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 169, convertito, con modificazioni, nella legge 29 dicembre 1927, n. 2701, e 21 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, non sono applicabili ai benefici contemplati dall'Accordo sopradetto.

ART. 4.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

DISEGNO DI LEGGE

DELLA COMMISSIONE

—

ART. 1.

Identico.

ART. 2.

Identico.

ART. 3.

Identico.

ART. 4.

Identico.